

*Ministero dell'economia e delle finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato Generale di Finanza***IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

VISTA la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

VISTA la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (*Corporate Sustainability Reporting Directive* - CSRD), che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006;

VISTO il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo agli obblighi di formazione continua previsti in capo alle persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale la formazione continua dei revisori iscritti nel registro consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale, in ciascun anno, l'iscritto al registro deve acquisire almeno venti crediti formativi, per un totale di un minimo di sessanta crediti formativi nel triennio, e i revisori abilitati al rilascio all'attestazione della

conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità;

VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze compiti in materia sia di formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero sia di formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro;

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 39 del 7 dicembre 2016, con la quale è stato istituito, per il triennio 2017-2019, il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori, con funzioni di analisi, studio e proposta al Ministero dell'economia e delle finanze di possibili schemi di programma annuale di formazione continua;

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 244395 del 14 novembre 2019, con la quale è stato rinnovato il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori per il triennio 2020-2022;

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 19 dicembre 2022 n. 186, con la quale è stato rinnovato il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori per il triennio 2023-2025;

VISTE le circolari del Ragioniere Generale dello Stato n. 26 del 6 luglio 2017, n. 6 del 28 febbraio 2018, n. 3 del 20 febbraio 2020 e n. 12 del 15 marzo 2024 recanti le istruzioni in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali;

VISTA la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 37 del 12 novembre 2024, con la quale sono state fornite ulteriori istruzioni riguardanti specificamente gli obblighi formativi in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

CONSIDERATA la necessità di definire, per l'anno 2026, il programma annuale di aggiornamento professionale, previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

CONSIDERATA la proposta di programma formativo del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori formulata nel corso della riunione tenutasi il giorno 20 ottobre 2025;

DETERMINA

Articolo 1

È adottato, per l'anno 2026, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 2

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, i revisori legali iscritti al registro sono tenuti ad assolvere l'obbligo di formazione continua partecipando a corsi formativi, organizzati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che vertono su argomenti e temi indicati nel programma, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Articolo 3

La presente determina, unitamente al programma allegato che ne costituisce parte integrante, è pubblicata sul Portale della Revisione Legale, all'indirizzo <http://www.revisionelegale.mef.gov.it>.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Daria Perrotta

Firmato digitalmente